

## XXXI.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano intorno all'emendamento del senatore Massarani relativo alla soppressione dei due ultimi comma dell'art. 11 i senatori Di Bagno, Delfico, Deodati, Parenzo, Boccardo, Pecile, Ceneri, Alferi, Majorana-Calatabiano, Vitelleschi, Lampertico — Svolgimento di un nuovo emendamento del senatore Ferraris — Discorsi del presidente del Consiglio e del senatore Costa, relatore — Approvazione della prima parte di detto art. 11 con gli emendamenti proposti dai senatori Calenda e Griffini. — Reiezione dell'emendamento proposto dal senatore Ferraris; ed approvazione con voto per divisione chiesto da 10 senatori, dei due ultimi comma dell'art. 11 del progetto e del complesso dell'articolo medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e dei lavori pubblici; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Come il Senato rammenta, ieri, intraprosasi la discussione dell'art. 11 e degli emendamenti al medesimo proposti, si giunse a discutere la proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo stesso. Ora, su questa pro-

posta, do facoltà di parlare al senatore Di Bagno.

Senatore DI BAGNO. In questo momento in cui l'attenzione generale è rivolta verso quest'aula per la legge che si discute, che è di tanto comune interesse, importa altresì che non ne sorgano dei malcontenti, e per qualche motivo più plausibile.

Egli è per questo che mi associo a chi ha fatto la proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11.

I ministri del culto aventi cura d'anime che colla presente legge si vorrebbero esclusi dalle congregazioni di carità, hanno già ottenuto l'assenso, ed il nulla osta governativo.

Ora io non so spiegarmi come per quelli che sono già in possesso di un mandato di fiducia, si voglia fare un espresso articolo di legge che infligga loro sfiducia. Il non escluderli non implica poi che debbano essere nominati. La nomina sarà sempre di competenza dei Consigli comunali, e questo sarà garanzia sull'opportunità degli eletti.

Con questi riflessi io intendo giustificare il mio voto che darò per la soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Delfico.

Senatore DELFICO. Onorevoli signori senatori. Ho chiesto di parlare in questa interessante discussione, poichè credo che in ciò che si è detto si sia incorso in grande esagerazione.

Si è detto che questa legge sia una offesa al sentimento religioso, sia un atto di ostilità verso la Chiesa, sia infine una violazione del diritto comune.

Io credo al contrario che quest'articolo di legge non abbia altro scopo che di definire sempre più nettamente le funzioni religiose e le funzioni civili.

Queste esagerazioni degli avversari, lasciate che io francamente ve lo dica, han fatto sì che la questione si sia appassionata, e ciò è certamente da deplorarsi, in quanto che ciascuno sa che il vero ed il giusto non si possono raggiungere se non nel silenzio completo delle passioni.

A me pare dunque che la questione dovrebbe restringersi al solo fatto di vedere se l'ufficio di sacerdote avente cura d'anime sia compatibile coll'ufficio di membro della congregazione di carità.

L'onorevole Massarani con splendida, elevata ed eloquente parola ha ricordato gli ecclesiastici che soffersero e perirono in nome della indipendenza italiana.

Certamente non c'è cuore italiano che non si commuova a questi ricordi, e che non abbia sentimenti di ammirazione e di riconoscenza verso questi eroi che potremmo chiamare i precursori del nostro risorgimento.

Ma, me lo perdoni l'onorevole Massarani, secondo il mio modesto modo di vedere, a me sembra che questi ricordi non abbiano o abbiano ben poca relazione col fatto in discussione.

Qui non si tratta che di vedere se l'ufficio di sacerdote avente cura d'anime sia compatibile coll'ufficio di membro della congregazione di carità.

E, posta la questione in questi termini precisi, a me sembra che l'alto ufficio di colui che ha cura d'anime, non possa abbassarsi ad amministrare, a trattare affari estranei alla Chiesa.

Con coscienza tranquilla voterò questo articolo poichè sono persuaso che non costituisce offesa al sentimento religioso, non è un atto di ostilità al clero, e non viola quella libertà ed eguaglianza civile che è la base del nostro diritto pubblico, ma esso tende solo a far sì che il patrimonio del povero sia pienamente garantito, e meglio amministrato.

Credo inoltre, o signori, che votando questo articolo 11, noi renderemo un servizio alla stessa religione, poichè il prete sarà tanto più rispettabile e rispettato quanto più farà il prete senza immischiarsi in affari di amministrazione civile, che debbono essere estranei al suo alto ministero.

Una modificazione crederei necessaria nell'articolo per ciò che riguarda l'ammissione del parroco nella congregazione di carità per disposizione del testatore o del donatore.

Tutti conosciamo la potenza morale che esercitano i parroci nel confessionale e al letto dei moribondi. Potrà avvenire così che non vi saranno donazioni nè testamenti se non colla clausola che i beni siano amministrati dal clero, ed allora avremo il fatto che se i parroci nelle congregazioni di carità con questa misura escono dalla porta, rientreranno dalla finestra. Ma io non mi azzardo di far nessuna proposta, poco sperando che venga accolta, soltanto ho voluto accennare a questo inconveniente di cui credo col tempo se ne vedrà il risultato positivamente; e così sorgerà forse bisogno di modificare la disposizione attuale.

Signori, non ho altro d'aggiungere; torno a ripetere solo che, per le ragioni esposte, io voterò con tranquilla coscienza questo articolo, e mi auguro che la maggioranza del Senato voglia fare lo stesso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori senatori! Io mi propongo di fare non un discorso, pur limitato, ma soltanto di enunciare le ragioni del mio voto.

Io non ho mai compreso nè comprendo neppure adesso l'importanza intrinseca e sostanziale di questa questione. Che fosse stato desiderabile che non venisse mossa, facilmente si accoda.

È un fatto certo e storico che codesta questione è stata acutamente mossa dagli addetti al partito che si chiama degli intransigenti.

Fu raccolta quasi una disfida; e per quella ragione naturale in virtù della quale la reazione è sempre più forte e va più in là dell'azione, ne venne non aspro e rumoroso dibattito il quale, per me, e propriamente per mancanza di ragioni sufficiente d'importanza vera, resta sempre una fiera burrasca in un bicchier d'acqua.

M'aspettavo che il decorso di tempo che fu non breve, avesse fatto sbollire tutto, ma ciò non fu. Laonde mi dolse e mi duole sentir qui risolledata, sebbene con minore vivacità, codesta questione.

Io non ho preso parte alla discussione generale, ma, senza punto farne, credo bene di cogliere questa occasione per soddisfare ad un mio sentimento, cioè per ringraziare vivamente l'Ufficio centrale ed in particolarità l'illustre suo relatore; perchè nel monumentoso suo lavoro che è la relazione, senz'ombra di sforzi artificiosi, ma con tanto naturale e spontanea tranquillità, seppe e riuscì a eliminare tutto quello che potesse avere anche parvenza di passione, o di prevenzioni, riconducendo la questione nell'ambito il più sereno, sintetizzando così lo spirito nobile, equanime ed imperituro del Senato italiano.

Io voto il progetto dell'Ufficio centrale anche in questa parte dell'art. 11 come per gli altri; lo voto con animo lieto e tranquillo. Lo voto perchè da un canto mi par proprio che non valga la pena di opporlo, e dall'altro lo ravviso corretto e conforme ai buoni principi.

In quest'epoca nella quale deve operarsi il grande travaglio che è quello di organizzare la libertà, il liberalismo, questo grande prodotto del movimento evolutivo, ho la convinzione che devono prevalere due grandi principi, i quali sono, non solo intimamente connessi, ma anche inseparabili.

Del primo ho avuto occasione di parlare nella giornata di sabato, ed è il principio delle contumacie legali, ossia della non rieleggibilità; principio a cui già altra volta ho applaudito in quest'aula ed ho salutato con gioia, quando comparve nella legge comunale e provinciale, a proposito della parte elettiva nella composizione della Giunta provinciale amministrativa.

Il secondo principio è quello che si faccia sempre più largo il campo al sistema delle in-

compatibilità nelle funzioni elettive ed in riguardo alle funzioni stesse.

Quindi non ho bisogno di dire che la mia viva simpatia è assicurata, sempre e pienamente, ogni qualvolta nell'opera legislativa che noi facciamo, io vedo apparire un nuovo caso, vuoi di contumacia, vuoi di incompatibilità.

Come non è possibile che sia offensivo o mortificante il non poter essere rieletto ad una funzione perchè la legge lo divieta, del pari è esclusa la possibilità che vi sia offesa e mortificazione quando uno non possa essere eletto ad una funzione determinata perchè la legge dichiara l'incompatibilità con altro suo ufficio, o con l'esercizio di altre sue funzioni.

E giacchè la relazione dell'Ufficio centrale, proprio sopra di questa ragione della incompatibilità, e null'altro, fonda la sua proposta, io non vedo di che cosa abbiano seriamente, ben inteso, a lagnarsi i parroci ed i ministri del culto con cura d'anime.

Si potrà fare una ricerca se grande o piccola, se flagrante o meno sia la incompatibilità; ma questa ricerca dei gradi è inconcludente, perocchè sia chiaro ed intuitivo, che una ragione d'incompatibilità c'è di certo; e questa a me basta, perchè sia pienamente giustificata la proposta dell'Ufficio centrale.

Io, o signori, ho un alto concetto del ministero del sacerdote, del ministro del culto con cura d'anime. Ed è appunto per questo concetto che io credo, che non onta, ma più presso gli si faccia omaggio dicendogli: non uscite dal vostro alto, nobilissimo ambito, e non vi mischiate in faccende civili, nelle quali bisogna seguire indirizzi e principi di un ordine tutto affatto diverso.

Voglio per un momento figurarmi di essere un ministro del culto; un ministro del culto scevro affatto dallo spirito d'inframmeltenza, scevro da piccole o maligne passioni, ed io mi sentirei ben lieto che la legge mi tenesse in questa posizione, mi togliesse alla tentazione di assumere l'esercizio di una funzione civile. Io mi direi: non voglio avere nè amici interessati nè nemici sistematici; voglio essere il parroco, il pastore di tutti; e se ho ad avere un'ambizione sarà quella di esercitare soltanto un sindacato puramente morale, chè forse le mie prudenti osservazioni, i miei moniti pur senza forza e senza alcuna efficacia legale, po-

tranno ben valere praticamente, ad impedire o almeno scemare gli sviamenti cui altri s'abbandoni dai veri e sostanziali e santi scopi della pubblica beneficenza.

Che se poi questo non sia il tipo del parroco ed egli mirasse a far valere interessi di ordine ben diverso, quindi non commendevoli certo, in allora tornerebbe acconcio, citare e ripetere la incisiva, ma giusta frase dell'onorevole presidente del Consiglio: che gl'interessi parassitari o comunque biechi non meritano nè protezione nè riguardo alcuno.

Credo inutile di accennare agli onorevoli colleghi quella serie di altre ragioni, che tutti sentono e le quali fan sì che anche per ragione di prudenza politica si debba accettare e votare senz'altro la proposta dell'Ufficio centrale.

Ed io confido che in questo stesso giorno un voto solenne, autorevolissimo, del Senato, valga a ricondurre in tutti gli animi la massima tranquillità. E che cosa occorre per questo, o signori? assai poco; dimenticare il rumore passato e non rieccitarne la eco in questo recinto. (*Bene, bravo!*)

Ecco le ragioni del mio voto, ragioni che ho dichiarato senza passione, senza prevenzioni, ed aggiungo senza pregiudizi nè di sorta nè dell'altra, e memore ancora delle gloriose tradizioni che anche in questa materia lasciò Venezia, quella Venezia che Vittorio Alfieri chiamò:

Del senno uman la più longeva figlia.

(*Bene, bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

**Senatore PARENZO.** Io veramente, signori senatori, non aveva intenzione alcuna di prendere la parola nella discussione di questo disegno di legge, specialmente (lo dirò anch'io con tutti i nostri colleghi) dopo la splendida relazione di colui che rappresenta l'Ufficio centrale, la quale, favorevole ai principi generali della legge, persuade i difensori della legge stessa a rimettersi alle vigorose forze del valente relatore anche per la difesa orale.

E tanto meno avrei voluto parlare ora, dopo l'efficace discorso dell'onor. senatore Deodati.

Imperciocchè, dopo la sua calma ed ornata parola, la mia non può non riuscire di molto inefficace. Ma fui tratto al desiderio di esporre

qualche considerazione dall'elevato discorso dell'onor. Massarani, ieri pronunciato.

Quando egli con quel calore, con quella parola elegante, per la quale noi siamo sempre abituati ad ammirare ciò che egli dice, c'invitava in nome della libertà, in nome delle tradizioni, in nome della tolleranza, in nome dei nostri martiri, a fare atto di solidarietà, votando compatti la soppressione degli ultimi comma di quest'art. 11; appunto per trovarci uniti, come lo fummo nelle lotte per creare la patria, anche in quelle pella sua libertà, quando egli ci dirigeva codesto invito, io, che pure devoto agli stessi principi, mi sentivo tuttavia e mi sento spinto da essi a votare diversamente dall'illustre collega, frugai nella mia coscienza, per vedere se mai mi fossi ingannato, se mai la condotta mia potesse accusarsi di contraddizione colle mie convinzioni.

Ma, profondamente persuaso che per logica e per coerenza devo differire dal voto autorevole del senatore Massarani, sento, se non il dovere, almeno il desiderio di dire qualche parola che di codesta diversa condotta spieghi la ragione.

L'onorevole senatore Massarani accennava ai principi di libertà, che sono specialmente sacrosanti per coloro che, senza demerito personale, si sono trovati a soffrire l'altrui oppressione: voi, egli diceva, che vi trovate in cote-sta condizione, dovete essere molto più cauti nel votare esclusioni, atti d'intemperanza, atti d'intolleranza, atti di persecuzione.

E se in verità, signori senatori, le proposte che siamo chiamati a votare sancissero atti di intolleranza e di precauzione, io pel primo mi sentirei disposto a ribellione. Ma non perchè ciò si ripete al di fuori di qui, non perchè ciò si dice e si lamenta da avversari interessati, dobbiamo riconoscerlo per vero.

Dovere del legislatore, dell'uomo di Stato è di difendersi bensì dalle passioni proprie, ma di vagliare altresì quei giudizi che sono l'effetto delle passioni altrui; è di votare le leggi colla migliore armonia agli intenti che esse si propongono, non già dando retta ai commenti, ai rumori, più o meno artificiali, che intorno alle leggi si organizzano.

E, se noi consideriamo che da trent'anni, per la lotta continua esistente tra l'autorità politica e l'autorità religiosa, tutte le nostre leggi che

hanno ottenuto il vostro voto ed il vostro plauso furono sempre presentate al pubblico come atti d'intolleranza, come atti di persecuzione, mentre poi quelle leggi stesse, adottate da altri paesi ove riprese il Governo il partito, espressione di codesti rumori, non furono da codesto partito nè revocate nè modificate; se noi consideriamo che tutti questi rumori si sono sollevati contro tutta la nostra legislazione, abbiamo il diritto di accogliere con beneficio d'inventario anche le proteste, che si elevano contro le disposizioni che stiamo discutendo.

Noi dobbiamo insegnare anzi ai nostri avversari, che sappiamo prescindere da ogni considerazione politica. In materia così delicata, quale è quella che abbiamo sotto gli occhi, è dover nostro mirare all'effetto utile della cosa non all'impressione che gli interessati ne possono ricevere; allontaniamo tutto ciò che è passione ed esaminiamo ciò che principalmente con questa legge ci proponiamo. E allora troveremo logico, naturale, senza offesa, senza spirito d'intolleranza, senza spirito di prevenzione il votare questi comma dell'art. 11.

La ragione principale che ha suggerita questa legge, ricordiamolo, è la necessità che si sentiva di rendere più certa ed efficace la responsabilità degli amministratori delle opere pie.

Ora, o signori senatori, non vi pare, freddamente considerata la cosa, che codesto principale scopo della responsabilità possa venir meno quando voi, nell'amministrazione delle opere di beneficenza, introduciate chi, investito di un ufficio così delicato, quale è quello di rettore delle coscienze, può pur trovarsi coinvolto in procedimenti di responsabilità?

Voi ve lo figurate un procedimento amministrativo o giudiziale iniziato contro la mala amministrazione di un'opera pia, nel quale sia coinvolto il ministro del culto avente cura di anime in un piccolo comune e immaginate voi possibile quello spirito di imparzialità dei giudici, quella mancanza assoluta di preoccupazioni che esigerebbe l'esame delicato del tema sottoposto al giudizio, se mala amministrazione, se responsabilità di amministratori vi sia? Badate, io temo che voi avrete dei giudici la cui coscienza si troverà stretta in questa morsa. Se condanneranno saranno chiamati settari, persecutori della religione e dei suoi ministri, se assolveranno un numero non minore di voci li gri-

derà vittime d'influenze clericali, immorali, antipatriottiche.

E siete voi conservatori, difensori della religione che vorreste mettere da un lato i ministri del culto ad esser causa di codeste perniciose esitanze dei giudici, e dall'altro lato i giudici nella difficile condizione di non sapere se assolvere o condannare, certi di avere assolvendo o condannando il biasimo pubblico? E il giudizio stesso del pubblico non più sarà ispirato dalla bontà intrinseca del giudicato, ma dalle passioni politiche, che è assolutamente impossibile evitare non circondino il ministro del culto implicato nel procedimento. Bene adunque si disse e si ripeté qui; non si tratta di atti di intolleranza, di atti di persecuzione; qui si tratta anzi del rispetto in cui si hanno le funzioni proprio dei ministri del culto. Non si vuol mettere la loro coscienza a dura prova, a dure vicende, a penosi conflitti. Non si vuole inoltre esporli a trovarsi, e bene spesso involontariamente, responsabili delle azioni altrui.

Recenti esempi, anche locali, hanno insegnato come talvolta abusino dell'amministrazione delle opere pie persone devote, che hanno saputo conquistarsi la fiducia, l'amicizia, il rispetto di eminenti sacerdoti, ingannati dalle parvenze oneste, dalle apparenze religiose.

Immaginate voi, o signori, quanto difficile situazione sia quella di un ministro del culto obbligato a scindere la propria coscienza, che da un lato per l'ufficio suo di sacerdote conosce, scopre e pur scusa, nell'intimo dell'animo suo misericordioso la mala condotta di un amministratore, e dall'altro, per la coscienza del magistrato appartenente alla congregazione di carità, deve denunciare e condannare il suo collega; o quel dipendente, quell'impiegato, che l'amorevole e misericordioso giudizio del sacerdote indurrebbe invece a salvare?

Si sono evocati i martiri di Belfiore, si sono evocati questi gloriosi ricordi e ci si è chiamati a considerare, quale impressione dolorosa ritrarranno quei sacerdoti se dall'Italia, per la quale hanno tanto sofferto, si sentissero dire: voi, perchè sacerdoti, siete esclusi dagli uffici di carità?

In verità l'onor. Massarani non ha tessuto intera la storia di quei martiri. Imperocchè, se lo avesse fatto, ben altro ammaestramento avrebbe tratto dalle loro tombe.

Essi hanno sofferto per l'Italia la morte ed il martirio.

Eppure non furono gli stranieri, non fu il carnefice che ha loro reciso il capo quelli che più li hanno torturati! La loro tortura maggiore fu il conflitto della loro coscienza tra il dovere di patrioti e quello di sacerdoti.

Per cotesto conflitto l'animo loro fu messo alla più dura delle prove. Imperciocchè al momento di salire al patibolo non chiesero grazia, non chiesero la vita, nulla dissero, nulla cercarono a chicchessia: una sola cosa domandarono al loro capo spirituale, al direttore della loro coscienza; di non essere sconsacrati.

E la risposta fu negativa; ai piedi del patibolo furono sconsacrati, furono loro tolti gli abiti sacerdotali, fu loro negata quell'assoluzione che non si nega ai peggiori malfattori.

Ora, se essi potessero parlare e sedere in mezzo a noi, direbbero: non ponete i nostri fratelli, i sacerdoti che hanno la cura delle anime, nella dura condizione di aver conflitti colla propria coscienza; nella dura condizione di trovare i propri doveri sociali in conflitto coi doveri religiosi!

Si voglia o non si voglia la condizione delle cose è questa, che pur troppo non sempre la coscienza civile corrisponde esattamente alla coscienza religiosa, e quindi i doveri religiosi non sempre collimano coi doveri sociali.

Il porre i sacerdoti in condizione di conflitto è recar loro una condizione difficile; il toglierli da questi conflitti è fare verso di loro opera riguardosa e pia; è riconoscere la santità dell'ufficio e del ministero che esercitano.

Nè io posso temere che queste esclusioni valgano o contribuiscano ad inaridire, come si disse, le fonti della carità.

Si sono ripetutamente evocati ricordi storici, più o meno esatti, per collegare quasi indissolubilmente gl'istituti della beneficenza al divulgarsi del cristianesimo.

Io rifuggo da codeste ricerche storiche, troppo spesso parziali. La storia è il risultato di cause e fatti così complessi che ciascuna dottrina può trovarci con un esame imperfetto la sua giustificazione.

Ciò che io oso affermare è questo: che oggi nella società in cui viviamo, non è esatto, non è giusto dire legato lo spirito di carità essenzialmente e necessariamente alla fede.

Rinnegheremmo la scienza, a cui certo noi tutti siamo devoti, se essa dovesse inaridire il cuore, inaridire le fonti del ben fare, inaridire il sentimento d'amore per il nostro prossimo.

La scienza rappresenta essa stessa nei suoi cultori un progresso della carità. Certamente essa non crea più quei numerosi istituti elemosinieri, i quali cominciavano dalla nascita e fino alla morte accompagnavano le persone povere credendo di riparare ad ogni miseria, mentre poi al loro moltiplicarsi si vedeva moltiplicata intorno la miseria! Confrontate, infatti, le città e le borgate che non hanno abbondanza d'istituti elemosinieri o di beneficenza, confrontatele con quei luoghi ove gl'istituti abbondano ed il paragone che ne trarrete sarà che pur troppo, ove questi istituti abbondano regnano nelle classi povere l'imprevidenza, l'ozio, il vizio e l'accattonaggio, mentre dove questi istituti difettano, la previdenza, il lavoro, la pulizia e l'igiene dominano!

Questo fatto, lontano le mille miglia dai benefici sentimenti di coloro che creano e sussidiano queste istituzioni, è pur troppo un fatto inerente alla carità, a quella forma di carità che è, dirò così, antiquata.

La beneficenza moderna non soltanto vuole reprimere, ma prevenire la miseria.

È lo stesso sentimento di carità nella sua espressione moderna che ha creato con vero spirito di altruismo, proprio della scienza, tutto quell'insieme di istituzioni che popolano il mondo civile, è alla carità moderna che voi dovete i consorzi di mutuo soccorso, le Società cooperative di consumo, le Società di produzione, le Banche popolari e tutte quelle istituzioni dove centinaia di persone appartenenti alle classi dirigenti spendono il loro tempo, il loro cuore per diffondere la previdenza, per far sì che ciascuno possa bastare a sè stesso!

Nè perciò quelle istituzioni che si dicono pie sono dalla carità moderna dimenticate, esse sono invece assistite, e largamente, e riordinate, e rese più efficaci (così come noi ci proponiamo di fare colla presente legge) precisamente da coloro che meno sono deferenti alla fede religiosa.

Se voi consultate i testamenti di questi ultimi tempi, le ultime istituzioni di opere pie create, le ultime beneficenze fatte ad ospedali, a brefotrofi, a scuole, ad asili d'infanzia, e così

via, voi trovate che i più cospicui di codesti benefici vengono da persone non certamente sottoposte ad influenze clericali; vengono da persone appartenenti alle classi dirigenti, le quali si ispirano a più larghi concetti di carità, alle più moderne attuazioni di quei sentimenti nobilissimi dell'animo umano, che la scienza sviluppa e perfeziona più che la fede. Ed io, signori senatori, ho finito; io do tranquillo il mio voto a cotesta legge, che secondo il mio modo di vedere, riconosce nei ministri del culto una nobiltà di ufficio, incompatibile cogli uffici civili ed amministrativi.

Io rovescio la proposizione di coloro che affermano che noi dichiariamo incompatibili i nostri uffici con quelli dei ministri del culto, quasi che ne ritenessimo codesti ministri indegni.

Io rovescio la proposizione e dico: i nostri uffici sono così umili, e così limitati che essi sono incompatibili coll'altissimo ufficio dei ministri del culto.

Quindi nessun concetto di intolleranza o di persecuzione, ma parità di condizioni per tutti quelli che rivestono quelle determinate funzioni, in qualsiasi fede, in qualsiasi chiesa!

E per questo io credo che non faremo opera per alcun conto incivile, essicatrice delle fonti della carità; ma faremo precisamente ciò che è il compito nostro, guardare che queste istituzioni siano amministrate in modo e da persone che, oltre all'integrità del carattere, possano apportarvi quella piena indipendenza, che permette di assumere intiera la responsabilità dell'ufficio.

Io spero che in cotesto voto concorderà la maggioranza del Senato, imperocchè, inutile dissimularlo, la questione non ha alcun carattere d'indole religiosa, non ha alcun carattere d'indole politica, così come oggi è portata dinanzi al Senato; è una questione di semplice opportunità amministrativa.

Nessuno qui, col votare a favore di questo articolo, intende portare ingiuria a qualsiasi istituzione religiosa, nessuno intende far qui atto nè di razionalismo, nè di persecuzione alla fede.

Ma il giorno in cui questa misura, che ha carattere semplicemente di prudenza amministrativa, dovesse essere respinta dalla nostra autorevole assemblea, noi gitteremmo nell'esame

di questa legge un seme perturbatore, noi creeremmo un conflitto, checchè noi facessimo per eliminare il significato del voto nostro. La pura questione amministrativa assumerebbe al di fuori l'apparenza di una grave questione politica. Noi creeremmo un conflitto d'altronde, nel quale dubito che riusciremmo a far trionfare la nostra voce.

Volenti o nolenti, il nostro voto contrario alla proposta che esaminiamo, creerebbe una grave e delicatissima contestazione tra i corpi legislativi, che getterebbe il paese nostro in una vera perturbazione.

Il Senato, che ha dato molteplici prove del suo senno in questioni molto più gravi per la loro portata giuridica ed amministrativa, di quello che questa non sia, certamente altrettanto prudente sarà in questa questione, in cui per parte dei fautori della legge è rimosso ogni dubbio di voler sopraffare qualsiasi convinzione, qualsiasi casta, qualsiasi opinione! (*Bravo! benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Signori senatori, — vengo tardi e mel farò perdonare coll'esser breve.

Uno dei più abili e più efficaci mezzi oratori dei quali si giovino i maestri della parola, i principi della eloquenza, ogniquale volta si trovano di fronte ad una tesi avversaria che presenta due aspetti diversi, l'uno plausibile, moralmente buono, esteticamente bello, — l'altro brutto, condannabile, odioso, è quello di mettere nel buio completo il primo e di concentrare tutti i raggi della luce di loro faccenda unicamente sopra il secondo.

Della tesi avversaria fanno così un mostro odioso; questo combattono e facilmente lo demoliscono; la vittoria è sicura.

Di questo mezzo oratorio, adoperato, da Demostene a Gladstone, da tutti coloro che guidano col magistero della parola le assemblee, ha fatto largo uso, con uno splendido discorso, l'onor. senatore Massarani.

Egli ha evocato le ombre di uomini insigni per virtù o per scienza. Coperti dall'abito sacerdotale, questi confessori della patria morirono per noi, per la libertà, per la grandezza d'Italia.

Questi martiri santi, se potessero rivivere la vita terrena, sarebbero esclusi, diceva l'ono-

revoles Massarani, dalle vostre congregazioni di carità. E con questo argomento di alta oratoria, l'onor. nostro collega facilmente si cattivava, e non sarebbe occorso neppure lo splendore ricchissimo della sua eloquenza per farlo, l'animo nostro. E non pochi per fermo si sentirono disposti a giudicare assai severamente una legge che nella sua applicazione avrebbe prodotto simili effetti.

Ma era egli nel vero l'onor. senatore Massarani, quando rappresentava così la tesi avversaria?

È egli proprio vero che il significato di questi poveri capoversi, tanto oppugnati, dell'articolo 11 della nostra legge, sia quale ci viene rappresentato?

Ma, onor. Massarani, io non solo ne dubito, ma sono così certo del contrario, che vincendo tutte le resistenze dell'anima mia, alieno dal fare un inutile discorso, vengo qui ad esporvi il modo col quale, secondo me, la questione vuol essere posta e risolta.

Io lo so bene: *incedo per ignes suppositos cineri doloso*. Apprezzo e sento i pericoli che circondano chi si colloca dal mio punto di veduta; farò ogni opera mia per evitarli. Non dirò parola che offenda convinzioni che io rispetto sempre quando coscienziose e sincere.

Anzitutto mi si conceda una riflessione introduttiva: si può egli davvero tacciare l'epoca nostra, lo spirito della moderna civiltà, di quella smania di persecuzione, di quei selvaggi istinti tirannici, i quali in fondo dovrebbero macchiarla se la disposizione dell'art. 11 avesse realmente il significato che dall'onor. Massarani le si attribuisce?

Mio Dio! persecutrice l'epoca moderna! tirannica la tendenza della civiltà nostra! intolleranti le nostre leggi! Ma io mi guardo intorno e vedo tutte le opinioni più aliene, più ostili allo spirito moderno alle istituzioni nostre avere piena libertà. Libero il campo della stampa: non passa giorno che i diari ispirati alla grande nemica dell'ordine attuale di cose non scagliano e sulle cose e sugli uomini che lo rappresentano e lo governano le loro non sempre misurate invettive.

Libero il campo della scuola: io sento dall'alto delle cattedre universitarie e nei gradi inferiori fino ai più umili e modesti dell'inse-

gnamento, libera suonar la parola di coloro, i quali, delle istituzioni nostre non sono amici.

Lungi dallo accusarci d'intolleranza e di tendenze persecutrici, potrebbe taluno più giustamente tacciarci di una mitezza latitudinaria; ed io mi penso che se un laico Lamennais, parodiando la celebre scrittura del focoso ribelle, pubblicasse ogni un libro intitolato: *Dell'indifferenza in materia politica*, ei sarebbe assai più nel vero di chi venga ad accusare il nostro tempo di non lasciare a tutti la libertà la più completa, la più sconfinata delle proprie opinioni.

Dunque rimoviamo questo inciampo, non creiamo a capriccio, e per mero gusto di farlo, una di quelle che Geremia Bentham chiamava parole «pregiudicate», cioè parole giudicate prima coll'intento di renderle odiose. No, o signori, la legislazione italiana non è intollerante, non è persecutrice. Ben altro significato hanno gli ultimi comma dell'art. 11 della legge presente.

Ciò che quelle disposizioni affermano, ciò che vuole lo stato moderno, ciò che domanda e pretende la nostra civiltà, è semplicemente questo: Le istituzioni dell'ordine civile restino nelle mani e sotto la direzione dello Stato; - le funzioni amministrative non si addicono a chi esercita funzioni religiose; - ciascuno faccia il compito suo; - nessuno si attenti di penetrare nell'ambito delle istituzioni civili per convertirle a fini di dominio; non vogliamo il cavallo di Sinone; - non vogliamo che altri s'introduca, sotto specie di beneficenza o con altro pretesto, in un ordine d'istituzioni che è e deve rimanere esclusivamente, unicamente ordine d'istituzioni civili.

Il campo della carità è abbastanza largo perchè ci sia posto per tutti; e la legge, quale viene proposta al Senato, apre a doppio battente le porte della beneficenza a tutti, al sacerdote come a tutti gli altri cittadini. Egli può ispirare ogni sorta di pii istituti, far parte dei comitati di erogazione, recare, dovunque il dolore li reclami, i soccorsi materiali e morali; nessuno può farlo meglio di lui. Ma appunto per restare ministro di carità, egli non dee divenire funzionario di amministrazione.

E che la cosa sia realmente così, che tale significato, e non altro, abbia il progetto che esaminiamo, me ne persuade, o signori, una

molto semplice riflessione che accenno unicamente, perchè negli eloquenti discorsi che abbiamo udito, nessuno, ch'io sappia, ha creduto opportuno di esprimerla, forse perchè appunto troppo semplice.

Nei comuni, massime nei minori, coesistono due autorità: una governativa, legale, popolare, rappresentata dal sindaco; l'altra, creata ed appoggiata sulle credenze, non legale, dal Governo non riconosciuta se non in quanto esercita un ministero speciale, autorità imposta da una gerarchia estranea al comune ed alla società civile. Questa seconda autorità è quella del parroco.

Ora, se il progetto di legge saggiamente esclude la prima di queste autorità dall'amministrazione della congregazione di carità, per la soverchia influenza che eserciterebbe sulla medesima, per qual ragione non escluderebbe la seconda, la cui influenza è certamente maggiore?

Alla prima di queste autorità, all'autorità civile, legale, popolare, al sindaco, la legge, quale ci è proposta, rifiuta l'ingresso nell'amministrazione di carità e lo rifiuta a buon diritto.

Questo sindaco che rappresenta la legge, il Governo, e quindi la forza per eccellenza, non deve avere azione alcuna nell'amministrazione del patrimonio del povero e delle istituzioni che lo rappresentano, concentrate nella congregazione di carità.

Questa è la ragione per la quale il sindaco, che sarebbe nel piccolo comune troppo prevalente, è escluso dall'amministrazione della congregazione di carità. — Ora se delle due autorità quella ne è rimossa che è la legale, la popolare, perchè non lo sarà del pari la seconda?

Forse che questa è meno influente della prima? Forse che ha minore potestà? Forse che di questa non può abusare?

Ma il parroco, ed io lo suppongo ottimo, ha per fermo sopra la popolazione, sopra il suo gregge, come egli stesso lo chiama, un influsso, una potestà a mille doppi maggiore di quella che abbia il sindaco.

Egli dispone delle coscienze, mentre, in ultima analisi, il povero sindaco non dispone che di due carabinieri. Se l'una delle due autorità è esclusa dall'amministrazione della congregazione di carità, a fortiori deve esserne esclusa la seconda, estranea per l'indole sua agli af-

fari materiali ed economici del paese. Deve anche qui applicarsi la grande massima fondamentale delle nostre istituzioni costituzionali: la separazione, cioè, della Chiesa dallo Stato e quindi del Comune.

E qui io chiederò licenza all'onor. senatore Massarani, di cui, come egli sa, io tengo nel dovuto onore l'alto ingegno ed il carattere nobilissimo, gli chiedo licenza di sottoporgli un'altra egualmente modesta osservazione, ma che collima colle precedenti ad una conclusione.

Invocando l'autorità della storia, il nostro illustre collega diceva: badate, tutte le riforme che il potere civile ha compiuto nell'epoca moderna dirimpetto al potere religioso, tutte le emancipazioni dalle eccessive ingerenze del clero, che furono pronunciate dai legislatori anteriori all'epoca nostra, furono ispirate sempre dal concetto dell'abolizione di qualche privilegio. Bernardo Tanucci a Napoli, il Dogino in Piemonte, l'Aranda in Ispagna, il Pombal in Portogallo, Leopoldo II in Toscana, e fino ai tempi recenti il Siccardi, quando restrinsero le potestà civili del clero, lo fecero in nome del principio di eguaglianza; si trattava di togliere al clero privilegi ed usurpazioni; si voleva rivendicare contro questi privilegi il diritto comune.

Ma ciò che voi oggi volete (proseguiva il nostro onorevole collega) non è una conquista del diritto comune, ma bensì invece è una odiosa eccezione. Al clero non togliete già un privilegio, ma una facoltà di ragione naturale. Voi respingete il clero cattolico, applicando a lui leggi di esclusione e di ostracismo non dissimili da quelle che in altri tempi colpirono intere classi sociali e persino intere razze derelitte e perseguitate.

Ora anche qui io mi permetto, molto remissivamente, di dubitare della piena esattezza del confronto che ci viene enunciato, e soprattutto della conclusione che da questo ricordo storico si trae.

Bernardo Tanucci aboliva sì certi privilegi, ed altri privilegi cadevano sotto l'opera degli altri riformatori e soprattutto della rivoluzione francese.

Ma se oggi più non si tratta di abolire l'omaggio della Chiesa, nè il privilegio del foro ecclesiastico, trattasi pur sempre di tutelare l'integrità dello Stato e dei suoi civili istituti

contro pericoli che partono pur sempre da quella stessa fonte da cui i privilegi antichi scaturivano. Qui noi abbiamo tutto un vasto e complesso ordinamento d'istituzioni, frutto anche esse di una lunga storia di rivendicazioni e di conquiste, perchè il presente è sempre figlio del passato e padre del futuro.

Di fronte a questo nostro ordinamento civile, sorge un altro potente sistema di forze, più potente una volta, e più potente forse, lasciatemelo dire, perchè allora più degno di esserlo, un sistema di forze che noi tuttora consideriamo, come il Tanucci e gli altri illustri riformatori del passato secolo, ispirato da concetti e da tendenze essenzialmente ostili alle istituzioni della nostra civiltà. È contro le usurpazioni, tuttora possibili, di questo potere, che noi difendiamo. È la piena secolarizzazione degli ordini civili quella che noi vogliamo, come ben disse il mio amico Castagnola.

Non è persecuzione, è difesa che noi facciamo. Non amiamo infliggere ostracismi, ma non vogliamo neppure che altri venga a turbare questo carattere civile delle nostre istituzioni.

Si tratta dunque di ben altro qui che di sottrarre lo Stato alle umiliazioni della China, o di togliere privilegi di foro, o di abolire le esenzioni da tributi o dal servizio militare. Qui è il concetto stesso del potere civile, è l'integrità amministrativa dello Stato, che si difende dalle insidie di un ibridismo che senza posa lo minaccia.

Or bene, se le cose stanno realmente così come a me appaiono, rimane intero, qual bell'opera di arte, il quadro che ci presentava l'onore. senatore Massarani; e niuno più di me ne è ammiratore, perchè, senza essere artista, amo l'arte.

Ma per chi si fa a studiare il problema che ci sta dinanzi con i più freddi e modesti intenti del legislatore e dell'amministratore, si dilegua quest'arte e quest'arme; nè il mezzo oratorio che io combatto vale ad infirmare il progetto di principi sui quali riposa il nostro legge.

Ho promesso di essere breve, e tengo, come è mio debito, la promessa.

Concludo: Noi non fummo, non saremo mai intolleranti. Apriamo a doppio battente a tutte le porte della carità e della beneficenza, nes-

suno escluso. Meno degli altri sia escluso colui che, per ministero proprio, ha doppiamente obbligo di esercitare la carità e la beneficenza.

Ma, tutori dell'edifizio delle nostre istituzioni civili, noi pretendiamo di conservarne intiero e puro il carattere.

La funzione della congregazione di carità è funzione amministrativa: nulla vi ha che fare chi esercita funzioni religiose.

Questo e non altro è, secondo me, il significato dei due modesti capoversi, i quali credo che avranno e che debbono avere pienissimo il voto di adesione del Senato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pecile.

Senatore PECILE. Io aveva chiesto la parola principalmente per spiegare il mio voto.

Vengo molto tardi in questa discussione, e vengo dopo che tre oratori, gli onorevoli senatori Deodati, Parenzo e Boccardo, hanno già largamente svolta la questione nello stesso senso in cui voleva trattarla io.

Perciò io credo di fare cosa buona col risparmiare al Senato la noia di udire a ripetere gli stessi argomenti, in modo certo meno felice.

A me premeva di non rimanere sotto le accuse di rappresaglia contro il clero, di odiosità inutile, di guerra al clericalismo, lanciate da taluni oratori che sono in un ordine d'idee differente, contro la legge e contro coloro che la appoggiano.

Questo ha fatto splendidamente il senatore Deodati.

Voleva spiegare come noi, se vogliamo fare opera buona, bisogna assolutamente che avviamo la beneficenza per quanto è possibile pella via della previdenza e che sviluppiamo tutti gl'ingegnosi ritrovati della carità preventiva; e questo concetto è stato largamente sviluppato dal senatore Parenzo.

Il senatore Boccardo ha insistito pure sopra un altro punto che io intendeva di considerare, vale a dire il carattere civile che noi intendiamo imprimere con questa legge alla beneficenza.

Io per conseguenza, nel dichiarare ampiamente che mi associo alle idee ed alle argomentazioni, cui faccio plauso, da loro sviluppato, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Onorevoli colleghi. Se in mezzo a tanto splendore di eloquenza mi può essere concesso di presentarvi poche, modeste osservazioni, in appoggio ai due ultimi paragrafi dell'articolo che stiamo esaminando, ve ne sarò grato, perchè mi è sempre gradita cosa il poter dire chiara, schietta la ragione del mio voto.

Io, onorevoli colleghi, nell'esame di questo articolo e di questa legge, prescindendo da quelle che sarebbero mie ulteriori aspirazioni.

Il carattere, l'impronta della legge, di secolarizzare gli istituti della beneficenza, se per alcuni può essere un difetto, per me è carattere, è impronta tale che vorrei anche più scolpita nella legge, senza preoccuparmi dell'accusa di radicalismo; poichè, consentitemi che lo dica, radicali in questo tema lo siamo un po' tutti, radicali nel senso buono della parola e dentro ai limiti consentiti dalle istituzioni a cui abbiamo giurato fede.

Ma vi sembra proprio di vedere in linea di radicalismo che questa legge sia qualche cosa più di tante altre che il Parlamento italiano ha votato?

La sottrazione di tutti i grandi istituti della vita civile al potere ecclesiastico, l'abolizione degli ordini religiosi, la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e tante altre leggi votate dal Parlamento, sono appunto radicali in questo senso, e lo sono molto più della legge presente.

Nè, onorevoli colleghi, mi lascerei commuovere a votar contro a quest'articolo dai santi, dai nobili ricordi che ieri evocò con splendida eloquenza l'onorevole senatore Massarani; quei santi, quei nobili ricordi di sacerdoti morti sul patibolo per amore della patria; quei santi, quei nobili ricordi che destarono nel cuore di tutti noi un fremito di patriottismo; fremito che l'onorevole Massarani, con tutta la eloquenza sua, non avrebbe destato se il suo discorso lo avesse pronunciato in altre sfere, in quelle sfere da cui vengono gli anatemi e le maledizioni per questa legge. Serbiamo in cuore il culto di quei martiri del patriottismo: non li evochiamo a sostegno di una causa che non è certo la loro.

Ma, o signori, io intendo di stare col mio ragionamento entro modesti confini, modesti e giuridici confini.

Io intendo di sottoporvi una considerazione

la quale o non è stata toccata, o è stata adombrata appena, in quest'ampia e splendida discussione della legge. La considerazione è questa: che la esclusione degli ecclesiastici esercenti giurisdizione e cura d'anime, la loro inammissibilità, la loro incompatibilità coll'ufficio di membri della congregazione di carità, non è altro che lo svolgimento, la conseguenza logica di un principio già entrato a far parte del nostro diritto pubblico.

Coll'art. 83 della legge elettorale politica, voi escludete non i preti qualsiasi, ma gli ecclesiastici esercenti giurisdizione o cura d'anime; li escludete dall'elettorato politico. Colla legge comunale e provinciale all'art. 29 li escludete egualmente dal poter entrare a far parte dei Consigli comunali. È il nostro diritto pubblico questo. Le ragioni per le quali furono votati questi grandi principi non le ripeto; il Senato le conosce assai meglio di me. Ma tengo il fatto; è il nostro pubblico diritto.

Orbene: la inammissibilità, la incompatibilità degli esercenti giurisdizione o cura d'anime nella congregazione di carità non è che la conseguenza di questi principi stessi. Cancellarla dalla legge equivarrebbe a smentire il nostro diritto pubblico, e segnerebbe un passo retro.

So che qualcuno obietta che infine ci potevano essere ragioni per escludere i parroci dalle assemblee politiche, municipali e provinciali, e non dalla congregazione di carità, la quale in fin dei conti non è altro che una congregazione puramente amministrativa.

No, onorevoli colleghi, chi fa questa obiezione ha perduto di vista tutta l'economia e tutta la sostanza della legge che stiamo discutendo.

La congregazione di carità non è puramente e semplicemente amministrativa; ha ben altre funzioni.

In essa voi potete scorgere questi due principali momenti: amministrazione di patrimonio; cumulo di attribuzioni, di facoltà, che riguardano il concentramento delle opere pie; l'iniziativa dei raggruppamenti delle opere affini, la trasformazione, l'indirizzò delle opere pie a scopi ben diversi da quelli che hanno potuto avere finora, a quegli scopi che fanno concordare la scienza con la carità, la beneficenza con le esigenze del moderno progresso civile.

Queste le attribuzioni che secondo il disegno di legge la congregazione di carità deve avere.

Ora ditemi: se si potesse anche consentire che gli aventi esercizio di giurisdizione e cura di anime potessero entrare in un semplice corpo amministrativo, ma vorreste voi dire che è conciliabile con la condizione loro tutto questo cumulo di attribuzioni e di iniziative date alle congregazioni di carità?

La risposta vi vien data dalla stessa maniera con cui viene osteggiata questa legge, dallo spirito che informa la guerra che ad essa vien fatta. Questa legge chiama gli anatemi delle autorità ecclesiastiche, nè già soltanto riguardo a queste esclusioni, ma riguardo all'indirizzo che noi vogliamo dare alla pubblica beneficenza.

Ora mettete il parroco che ha giurisdizione e cura di anime, che è stretto dai vincoli di una ferrea disciplina a podestà a noi nemica, a podestà che misconosce il nostro diritto, che maledice ai nostri principi, alle nostre aspirazioni, mettetelo in questo conflitto, e mi saprete poi dire come potrà funzionare bene la legge, come potrà essere facilitato il conseguimento dei suoi fini.

Non altro aggiungo: e tengo per fermo che anche i combattuti paragrafi di questo articolo della legge avranno l'approvazione di questo alto Consesso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Consentano i miei onorevoli colleghi che io dichiaro la ragione del mio voto.

Tutti gli argomenti che ho udito così eloquentemente svolti pro e contro la proposta di sopprimere gli ultimi due commi di questo articolo 11 hanno mutato il primitivo giudizio circa la soluzione che si vorrebbe decretare.

Concordo con coloro che hanno detto che si è dato esagerata importanza tanto a quella esclusione quanto all'effetto della soppressione che verrebbe deliberata dal Senato.

Mi basta che una esclusione dal diritto comune non mi sia dimostrata assolutamente richiesta da considerazioni molto importanti di ordine pubblico perchè l'animo mio vi ripugni.

Il far parte delle congregazioni di carità alla pari di tutti gli altri cittadini, non è per niente contrario alle funzioni nè dei sacerdoti

cattolici, nè di quelli di nessun altro rito o confessione religiosa, poichè nessuna, che io mi sappia, dissuade i suoi fedeli dalla beneficenza, anzi tutte la promuovono.

Quindi ridotta la questione in questi termini, io non posso in alcun modo acconsentire ad escluderli. E perciò voterò per la soppressione del penultimo comma dell'art. 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non parlo intorno alla questione odierna.

Nella discussione generale ebbi a manifestare il mio pensiero.

Prendo la parola solamente per fornire una spiegazione all'onorevole senatore Massarani, il quale, forse perchè non mi spiegai abbastanza chiaro, mi attribui un'opinione diversa dalla mia.

Avevo detto che il titolo della legge: « Istituzioni pubbliche di beneficenza », sarebbe stato molto meglio di mutarlo nell'altro: « Istituzioni di beneficenza pubblica ».

Questo avevo osservato, per mettere meglio in rilievo l'origine della beneficenza; la quale origine è d'indole essenzialmente privata.

Riconosciuta però tale origine privata, quando la fondazione è assorta ad istituzione conforme alla legge vigente, per ciò stesso la beneficenza è essenzialmente pubblica.

E qui consideravo: se la qualifica di pubblica si oppone all'istituzione, presa nella sua origine cotesta qualifica, anzichè ritrarne l'origine vera, la fondazione privata, significherebbe che un ente collettivo e a pubbliche spese ne fosse istitutore, il che non è esatto; se invece la qualifica di pubblica si appone all'oggetto avuto di mira dall'istituzione cioè alla beneficenza, si sarà nel vero.

Ma è di tutta evidenza che la questione da me sollevata non riguarda la sostanza della legge, la quale, nel suo insieme, io non oppugno, accetto anzi.

La beneficenza di cui tratta la presente legge riconobbi e sostengo che sia materia di diritto pubblico, nel senso che la volontà privata, nelle liberalità riguardanti la pubblica beneficenza, deve sottostare alla legge; essa non può incatenare il governo in guisa da contraddire ai fini di pubblica utilità. Se questo è incontestabile, non si può minimamente inforsare il potere

nello Stato di organare il principale istituto della beneficenza che è la congregazione di carità, di organarlo, dico, in guisa da offrire ogni maniera di guarentigie.

Ora, fra coteste guarentigie, si è riconosciuto dovervi essere l'eliminazione, non già del sacerdote, il quale può benissimo far parte delle congregazioni di carità, ma del sacerdote che copra un altro ufficio pubblico comechè di carattere ecclesiastico, quale è quello di parroco; appunto perchè si contesta, in chi esercita quest'ufficio, la compatibilità dell'esercizio di un altro ufficio essenzialmente civile, il quale suppone piena indipendenza, e delle responsabilità che dovrebbe evitare; oltrachè al parroco vincolato all'ubbidienza gerarchica d'ordine ecclesiastico, non può onestamente imporsi l'osservanza di norme, e perfino di leggi, contro le quali la Chiesa bene spesso protesta.

Legittima riesce pertanto cotesta esclusione, quantunque io abbia riconosciuto che essa non è di così grave momento da considerarla come assolutamente necessaria alla consecuzione dei fini della legge.

Con questa dichiarazione riconfermo che voterò i due ultimi comma dell'art. 11.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi.

**Senatore VITELLESCHI.** Io non vorrei trattenere nè tratterò il Senato, con un discorso prendomi che debba essere ormai abbastanza edotto da questa lunga discussione. Ma sento il bisogno anch'io, tanto più avendo preso parte alla discussione, di dichiarare il mio voto.

Io non toccai a questo argomento nella discussione generale, perchè mi pareva che in rapporto al complesso della legge, esso avesse un valore affatto secondario.

A me pareva che in rapporto alla legge questa disposizione non avesse altro effetto che quello di privare le congregazioni di carità di un utile modo di informazione.

Questa esclusione che nei grandi centri sarebbe stata poco sensibile, certo nei piccoli centri dove le persone le quali hanno tempo e voglia di spendere l'opera loro in funzioni gratuite, sono ben pochi. Il veder escluso il solo uomo che sarebbe competente e capace di occuparsene, scusatemi la parola, riuscirà di un effetto affatto ridicolo, e questa esclusione rimarrà testimone della pedanteria delle nostre

piccole ire partigiane. Ma, ripeto, tutto ciò mi pareva così secondario in presenza dei grandi interessi, che sono toccati in queste legge che veramente non mi parve che valesse la pena di farne questione.

Trovandomi però oggi in presenza dell'articolo, ossia del soggetto considerato per se stesso, e dovendo procederne alla votazione, sento il dovere di dichiarare che tutte le eloquenti argomentazioni che ho udite non bastano a persuadermi che possa farlo tranquillamente, perchè esso mi pare contenere una disposizione ingiustificatamente illiberale.

Ho sentito parlare di secolarizzazione delle amministrazioni; e riscaldandosi l'eloquenza si è parlato della separazione della Chiesa dallo Stato. Ho inteso perfino parlare delle antiche lotte tra la Chiesa e l'Impero.

Io, per dire il vero, essendomi giovato per mio insegnamento, di tutta questa erudizione, non so capire cosa ciò abbia che fare colla questione che dobbiamo risolvere.

Tutti quei sistemi hanno fatto il loro tempo da lunga pezza in Europa, e l'Italia, la quale è stata l'ultima su quella strada, li ha veduti finire coll'avvenimento del regno d'Italia.

Fino a quel periodo n'è rimasta talmente traccia fra noi che io mi ricordo come di queste eliminazioni di cui stiamo parlando in questo momento, se ne vedevano esempi se non in leggi, ma come costumanze in uno dei governi passati, certo il meno sospetto di radicalismo, quantunque molto suscettibile in materia di privilegi dello Stato.

Ma tutto questo è storia passata. Noi siamo in un tempo in cui la tendenza anche esagerata è all'uguaglianza dei cittadini. Oggi di classi non è più traccia; non vi sono che funzioni, uffici, esercitati dai cittadini che sono tutti considerati uguali tanto nei diritti che nei doveri avanti la legge. E ciò è tanto vero che in riguardo degli ecclesiastici, voi non vi siete peritati di sottometerli al servizio militare, mentre se c'è un servizio il quale sia in antagonismo colla loro missione è propriamente quello.

Che cosa avete risposto in quell'occasione a coloro che propugnarono l'esenzione dei chierici? Avete risposto che non ci sono più nè preti, nè secolari, son tutti cittadini eguali avanti alla legge. Allora non valevano tutte le

belle ragioni di esclusione prodotte dai difensori dell'articolo.

Ora, malgrado questo stato di diritto io posso ancora capire, quantunque non la divida, l'opinione di coloro i quali sostengono che per il loro stesso carattere gli ecclesiastici, non debbano essere ammessi a far parte nè della vita politica, nè della vita amministrativa propriamente detta. Dico che non divido questa opinione perchè io, all'opposto di un onorevole preopinante, sono piuttosto avverso alle incompatibilità perchè mi pare sia strano in un tempo in cui abbiamo fatto l'apoteosi della sovranità popolare, dalla quale più o meno direttamente emaniamo tutti, che poi noi diamo lezione ai nostri generatori di quello che devono, di quello che non devono fare. A me pare, che dal momento che si è fatto un così largo campo alle elezioni, il vero giudice di questa opportunità siano gli elettori stessi. E mi ricordo che all'epoca dell'ultimo allargamento del suffragio furono fatti degli studi statistici sulla materia, e si osservò con che mirabile opportunità le elezioni avevano corrisposto ai bisogni de' tempi diversi; mostrando così che gli elettori ne sanno quanto basta.

E quindi io sono sempre poco disposto a favorire qualunque incompatibilità, meno proprio quelle che sono dettate dalla natura stessa delle cose; ma posso capire che gli ecclesiastici siano da taluni considerati inadatti, per il miglior bene loro e nostro, ad esercitare funzioni politiche ed amministrative. Ma veramente nel caso di cui noi parliamo, il voler sostenere seriamente che i preti sono inabili a far la carità mi pare uno di quei colmi di arte dialettica che io non oserei infliggere al Senato. Mi pare che varrebbe altrettanto di dichiarare la incompetenza dei medici negli ospedali.

I preti se hanno una missione che gli riconoscono tutti, anche i loro più acerrimi nemici, è quella di fare la carità.

Ora il dichiarare la loro incompetenza in questa materia, mi pare la più strana affermazione che possa osarsi per difendere un assunto.

Di argomenti se ne trovano sempre, diceva l'onorevole Boccoardo, volendoci mostrare quel che nell'arte oratoria si può, ma mi pare che davvero in questo caso debba fare degli sforzi straordinari.

No, o signori, qui non si tratta di sapere se

i preti siano capaci o meno di far parte della congregazione di carità. Siamo di buon conto: l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità non è che una misura politica. Ma come misura politica non so vederne che due obbiettivi.

O noi abbiamo diffidenza di essi e temiamo che approfittino di questa loro posizione per farci la guerra, e francamente il fatto che un popolo che con la sua larga politica liberale ha risolto quella questione politico-religiosa che voi conoscete e che l'ha risolta quando le più grandi potenze d'Europa erano contro di noi, finisca per aver paura di qualche curato che stia raccolto nelle congregazioni di carità, se non tenessi conto di certe aberrazioni momentanee, mi farebbe credere ad una rapida decadenza. Ovvero è uno sfogo di animosità e non ho bisogno di far notare in questo augusto Consesso quanto questo sentimento sarebbe indegno di noi, e questo sarebbe men male, ma quanto sia poco opportuno. In questo caso come dicono i Francesi: *c'est plus qu'un crime, c'est une faute*.

Io vi diceva l'altro giorno: guardatevi in questa guerra che per noi è fatale, necessaria, dal toccare alla pianta; e se c'è qualche cosa molto vicina alla pianta è il povero parroco.

Quando toccherete troppo da vicino alla pianta, voi vedrete insorgere contro di voi la coscienza pubblica, quella coscienza della quale ieri con le sue nobili e generose parole si è reso interprete l'onorevole Massarani.

Quelle parole contengono in riguardo a questa questione una profonda lezione di finezza di sentire e di tatto politico ad uso del Governo e del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Una sola dichiarazione. Io mi sono chiarito contrario a questa esclusione nella discussione generale.

Mi sono dichiarato contrario a questa esclusione soprattutto perchè a me pare che abbia il carattere di una misura piuttosto che di una legge.

Le ragioni, le quali si sono addotte in questa discussione, non hanno potuto punto muovere il mio profondo convincimento.

Infatti tutti coloro, i quali si sono dichiarati favorevoli a questa esclusione, non hanno tro-

vato altro modo per giustificarla, se non quello di dire che non porta pregiudizio, perchè è inconcludente.

Ora io mi domando, se sia buona politica il fare delle odiosità inutili.

Io non oppositore al Governo, non oppositore alla legge, deploro, che si introduca nella legge una disposizione, la quale sarà sfruttata, la quale servirà a calunniare la legge, la quale darà alla legge una intonazione che le disposizioni della legge stessa in sè e per sè non meritano nè punto nè poco.

Ora, signori Senatori, siatene pur persuasi: le riforme fatte dal nostro Ufficio centrale, particolarmente in quello che è la parte più virtuale, in quello che è la parte essenziale della legge, e per cui tutti gli dobbiamo gratitudine, davanti alle moltitudini, passano inosservate.

Le moltitudini non avvertono, se non quello, che offende l'occhio, e che, come dicono i Toscani, avventa.

Le moltitudini non avvertono se non quelle disposizioni, di cui particolarmente oggi ci occupiamo.

Si è per questo, che a me sta soprattutto a cuore di non fornire pretesti a coloro, i quali sono contrari a quell'ordine di cose a cui noi abbiamo consacrato la vita; si è per questo, che io voterò contro l'esclusione, la quale è proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

L'onorevole senatore Massarani ha fatto appello a gloriose memorie, e a me accadde di udire nelle private conversazioni, che le nobili parole del senatore Massarani sono postume, che sono parole, le quali invocano il sentimento, mentre noi dobbiamo avere la fredda ragione di Stato.

Ma, signori Senatori, vi è un principio, il quale venne messo in altissimo onore dal senatore Massarani; un principio, il quale non va soggetto ad esame critico, non cade in prescrizione mai; il principio della libertà e della tolleranza, come non cadono in prescrizione mai le grandi memorie patrie. E per parte mia sarà il giorno più bello della mia vita quello, in cui verso chicchessia, qualunque opinione, qualunque credenza professi, a me sia dato di manifestare, che io intendo i principj della tolleranza e della libertà, come li intendo l'onorevole senatore Massarani.

PRESIDENTE. Ora, intorno all'emendamento dell'onor. Massarani hanno parlato tutti gli oratori iscritti; ma l'onor. senatore Ferraris propone un altro emendamento che, per la sua affinità con la materia, bisogna discutere in questo momento.

Esso è del tenore seguente:

« L'esercizio della cura d'anime e della giurisdizione di cui al primo capoverso dell'art. 29 della legge comunale non può cumularsi col l'Ufficio di presidente della congregazione di carità ».

Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Signori, si è parlato di maggioranza e di minoranza dell'Ufficio centrale. La maggioranza ha espresso i suoi voti per mezzo del suo relatore, ma il relatore si è fatto scrupolo d'indicare anche le ragioni per le quali taluno non avrebbe aderito a quello che la maggioranza avrebbe creduto di adottare.

Io non so se abbia diritto di parlare a nome della minoranza; anzi dubito grandemente che le mie parole abbiano ad incontrare il favore nè di coloro che voteranno per la soppressione proposta dall'onor. Massarani, nè di coloro i quali vorranno sostenere i due capoversi dell'art. 11.

Imperocchè io avevo nel seno dell'Ufficio centrale accennato quale sarebbe stato il concetto che secondo il mio modesto avviso avrebbe salvata la disposizione che ci era venuta dall'altro ramo del Parlamento, da quelle accuse di cui l'abbiamo veduta fatta segno da molti dei nostri onorevoli colleghi. Permettetemi adunque che io, senza avere il dritto e la volontà nè il proposito di rappresentare il voto della minoranza dell'Ufficio centrale, giacchè io dichiarava di rimanere nel mio avviso, e senza aver l'animo di voler imporre alcuna variazione a quella che fu deliberazione della maggioranza dell'Ufficio centrale, io esprima anche al Senato in modeste e brevi parole il mio pensiero.

L'eloquenza, o signori, e ce ne porgono il destro le parole colle quali il senatore Boccardo cominciava il suo discorso, l'eloquenza ha la sua potenza e, se debba averne una, certo la ha massima nei Parlamenti, e dovunque si agitano questioni politiche; ma l'eloquenza ha i suoi pericoli.

Quali sono questi pericoli? Quelli che si verificano in tutte le discussioni: che ciascuno

fa del sistema e dell'opinione avversaria quello che con così eloquenti parole indicava il senatore Boccardo essersi fatto dal senatore Masarani e forse ha fatto anch'esso.

Io non sono eloquente, ma se lo fossi, oggi rinuncierei ad esserlo, e rinuncierei anche ad esser facondo, anche quando l'ora tarda e la stanchezza del Senato non mi avvertissero che debbo più del consueto esser breve.

Permettetemi adunque che io ricordi in poche parole quale fu l'origine, e quali le vicende di questa parte del progetto.

L'onor. ministro proponente innanzi all'altro ramo del Parlamento aveva genericamente indicata la ineligibilità di tutti coloro che si trovassero compresi negli articoli 29 e 30 della legge comunale; e questa esclusione comprendeva, senza alcuna nota particolare, l'incompatibilità o le ragioni di diffidenza, anche d'indegnità, tutti coloro che se ne trovavano colpiti; tanto dalle congregazioni di carità, come da ogni altra istituzione di pubblica beneficenza.

Nell'altro ramo del Parlamento si proposero due modificazioni; la prima consistente nell'uscir fuori dalle dichiarazioni generiche degli articoli 29 e 30, e di indicare espressamente quelli fra i ministri del culto che esercitassero giurisdizione o cura d'anime. Ma allorquando i proponenti si trovarono in faccia a quel problema che si discusse anche in questo recinto, videro come sarebbe stata troppo grave l'esclusione, e perciò la limitarono alla congregazione di carità. Mi permettano gli onorevoli colleghi, massime quelli che parlarono oggi, e che nelle loro dimostrazioni manifestarono dubbi, e cercarono argomento di analogia per le conseguenze che ne sarebbero avvenute dal mantenere l'esclusione, di far loro notare che io credo abbiano dimenticato che ora non si tratta di escludere in genere tutti i ministri del culto, sibbene solo quelli che hanno giurisdizione e cura; che non si tratta di escluderli nè dalle altre istituzioni di carità e nemmeno, notate, dai comitati di erogazione delle stesse congregazioni di carità.

Ritorniamo dunque la questione ai suoi termini veri e modesti; di che cosa si tratta? Io non ho e non debbo aver diritto di indagare quale sia stata l'intenzione della prima proposta. Il fatto è che la prima proposta era con carattere generico, siccome quello che ho notato, e vi

prego di ricordarvi, accennava a tutti quelli che si trovavano colpiti dagli articoli 29 e 30.

È possibile, ma io non voglio indagare la sua intenzione, che vi potesse essere anche in modo speciale e diretto il proposito di colpire i ministri del culto; propenderei, almeno è lecito di ritenere, che certo non vi fosse rammarico perchè tra gli esclusi si trovassero anche certi ministri del culto, ma è pur possibile supporre che non fosse la qualità della persona che rendesse sospetti i ministri del culto, quasi che fossero meno degni della fiducia, ma che piuttosto, quanto ai ministri del culto con giurisdizione e cura d'anime, fosse il cumulo, la incompatibilità degli uffici, per le occupazioni che impongono a chi se ne trova investito.

E me ne persuado, e dovrete anche voi persuadervene dal vedere come il ministro finì per adottare l'eccezione proposta che li escludeva solo dalla congregazione di carità, cui è affidata la gestione del patrimonio, ammettendoli espressamente ai comitati di erogazione, nei quali può riuscire utile lo intervento dei parroci.

Del resto, quale può essere la ragione di diritto, la ragione politica, la ragione amministrativa di questa esclusione?

Io ne veggo una sola, e dico: no veggo una sola perchè non posso credere che in un Governo come è il nostro improntato allo spirito di libertà, in una legislazione che è improntata al rispetto di tutte le opinioni che stiano nei limiti della legge, si voglia escludere un cittadino solo perchè abbia un ufficio di cura o giurisdizione spirituale.

Non dovendo perciò credere che si sia voluto disconoscere questi due capi saldi del nostro diritto pubblico, amministrativo, politico, io debbo ricercarne la ragione in una incompatibilità, per cumulo di uffici, di occupazioni.

Sì, o signori, il parroco faccia il parroco, non entri ad amministrare la congregazione di carità; ma in che modo? Forse per escludere completamente da qualunque partecipazione nello indirizzo, nella rappresentanza dei bisogni dei poveri in questo che viene ad essere il fulcro principale dell'esercizio della beneficenza?

L'esclusione assoluta, a mio avviso, sarebbe improvvida; basta, anzi si deve, escluderlo dalla presidenza.

Venne in questa stessa tornata, non so da chi, accennato che non potrebbe lasciarvisi il

parroco più di quello che non possa ammettersi il sindaco.

Ma il sindaco, o signori, è il capo dell'amministrazione comunale; egli, secondo l'articolo 106 della legge comunale e provinciale, ha il diritto e l'obbligo di vegliare sopra l'andamento di tutte le istituzioni locali, anche regolate dalla legge speciale delle opere pie.

E sarebbe pur singolare che il sindaco venisse ad amministrare quello su cui deve esercitare la sua sorveglianza.

Ma lasciamo per carità, almeno per me, questo argomento che, per quanto sia stato vestito di splendida forma, temerei tuttavia prendesse il carattere di una disputa forense; e lo dico senza volermi negare il merito a questa disputa, giacchè io ho appartenuto per tanto tempo al foro; rientriamo nella discussione politica.

Piacciavi portare lo sguardo all'art. 32 del progetto di legge che vi si presenta dall'Ufficio centrale, vedrete come nell'ultimo allinea si viene a delineare il presidente della congregazione di carità come il vero e principale amministratore, come quello che deve spedire i mandati, come quello che, avendo la principale rappresentanza, e quindi la responsabilità, o fa, o presiede il riparto fra i suoi colleghi delle mansioni che vengono a formare la sostanza dell'amministrazione.

Ecco, adunque, per quanto a me pare, segnata la vera ragione intrinseca e giuridica, amministrativa, politica, se volete; il parroco, il vescovo male potrebbero aver tempo, od attitudine per tale ufficio.

Io debbo ancor fare due dichiarazioni. In verità io mi porto addietro alla mia vita parlamentare. Se fosse un fatto che riguardasse soltanto la mia persona, io non lo metterei in nota perchè sarebbe l'abbassare troppo la dignità del Consesso che mi ascolta; intendo accennare alla legge della liquidazione dell'Asse ecclesiastico del 15 agosto 1868.

Io ebbi l'onore di essere nell'altro ramo del Parlamento relatore di quella legge. Della Commissione non rimangono più che due altri superstiti (passarono già 23 anni) l'onorevole ministro delle finanze ed un altro collega (l'onorevole Alvisi).

Ebbene, allora dovendo rimaneggiare, sotto l'aspetto civile, tutto quello che riguardava la

gerarchia ecclesiastica, noi che eravamo potere civile, che non potevamo nè istituire nè togliere i gradi che fossero costituiti e che rappresentassero la gerarchia ecclesiastica, che cosa abbiamo detto?

Permettetemi che io ve lo accenni: Noi non riconoscemmo fuorchè due enti i quali sono i veri cardini (li dicono d'istituzione divina) su cui si volge la gerarchia ecclesiastica: Il vescovo, il quale ha la giurisdizione superiore, ed il parroco che ha la cura delle anime. Ed anzi per il parroco abbiamo usato un altro riguardo. Vi era una questione gravissima.

È meglio che il prete, che il ministro dell'altare stia lontano, e non *vacet temporalibus negotiis* come dicono i canonisti? dunque, convertiamole i beni; il parroco vada esigere tranquillamente le sue rendite allo sportello del debito pubblico, non si occupi più nè della coltura dei suoi campi nè delle sue vigne, non vada sui mercati, non si mescoli a cose che sono contrarie alla sua dignità. La Commissione fu di avviso contrario.

Il parroco, vera base popolare della amministrazione, della giurisdizione spirituale, conviva coi suoi parrocchiani, non li abbandoni, li assista co' suoi consigli, non si separi dagli interessi che sono comuni a tutti i suoi concittadini; insomma, tra lo inconveniente di separare completamente questi parroci da tutti gl'interessi mondani o temporali, ed il vantaggio di averli mescolati colla vita dei loro parrocchiani, la Commissione allora non ha esitato. E la Camera dei deputati ed il Senato furono completamente di questo avviso.

Un'altra reminiscenza; in verità questa è intieramente personale. Non si fa più la penitenza pubblica, debbo tuttavia confessare che ho fatto ancor io un peccato di pubblicazione, questo recentemente.

In questo mio povero libercolo (ho svelato, e svelo lo anonimo) io ho sostenuto, che la sola, la vera salvezza è la libertà, nei limiti della legge.

Si può abusare tanto della libertà, come della autorità. Ma all'abuso debbono esservi rimedi adatti, che ne confermi, ne consacri l'uso, ripetiamo, *in dubiis libertas*.

Ma io, o signori, vorrei pure che fosse divisa da molti di voi un'altra mia opinione, ed è questa: che una buona politica ecclesiastica

debba cominciare non dall'accarezzare, se volete, però dal non respingere mai i parroci.

Il basso clero sarà la base di quella redenzione, di quella pacificazione degli animi che pure è assolutamente necessaria perchè il paese si consolidi in quelle condizioni a cui ha diritto, e noi tutti dobbiamo cooperare. È inutile, o signori, quando siamo qui tra persone colte e di ingegno (parlo dei miei colleghi), noi non abbiamo d'uopo, non abbiamo neppure la più lontana necessità di rafforzare le nostre coscienze, di preservarci da certe passioni.

Ma fra i tanti vantaggi che dà la coltura e l'intelligenza, che dà l'agiatezza e l'essere esenti dagli attacchi del bisogno, vi è anche quello di capire di potersi dedicare a certi ideali. Pensate, o signori, che la massa delle popolazioni a cui non rappresentate il governo che sotto la forma dell'esattore e del carabiniere, ha pur bisogno che si usi indulgenza alle sue opinioni, ed anche a quelle che possono essere tendenze non del tutto consone ai nostri concetti.

Finisco.

Io sono persuaso che dispiacerò a coloro i quali vogliono approvare puramente e semplicemente i due commi, perchè troveranno che le mie distinzioni non hanno ragione di essere; dispiacerò tanto più a coloro i quali credono e assentono alla proposta soppressione. Eppure i mezzi termini quando ragionevoli, e, quello che io propongo parmi tale, piacciono talvolta, ed all'opposto dispiacciono a coloro, che temono d'indebolire, di affievolire la coerenza, il numero di quelli che stanno con loro.

Ciò non pertanto io ho voluto presentare al Senato il mio emendamento e l'ho firmato io solo.

Se piacerà a quattro de' miei colleghi di aderirvi col loro primo voto avrà l'onore di andare in votazione. Ma qualunque sia l'esito della discussione io credo di avere adempiuto ad un dovere. Se respinto il temperamento, da me proposto, riterrò che debba prevalere il concetto dell'esclusione. Tuttavolta, e se ardisi (è una parola molto ambiziosa e che non vorrei fosse presa in altra parte) farei una preghiera all'onor. presidente del Consiglio, lo pregherei perchè vedesse ed esaminasse se non fosse prudente e politico di troncarsi quei sospetti così energicamente proclamati testè dall'onor. collega Lampertico, col lasciare che la legge pro-

cedesse calma, serena, e severa quale da tutti si desidera (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onor. Ferraris è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

La parola spetta all'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori, ieri il senatore Massarani, discorrendo sui due ultimi paragrafi dell'art. 11 della legge che discutiamo, disse che i medesimi contengono una misura ingiusta.

Oggi l'onor. senatore Vitelleschi andò anche più in là, e dichiarò che quei paragrafi erano una misura politica.

Or bene, signori, la mia prima preghiera è questa: che si dia bando alla politica, e che la discussione dei due paragrafi, tanto abilmente oppugnati, sia fatta sul terreno amministrativo.

La legge non esclude gli ecclesiastici dagli istituti di beneficenza; essa esclude soltanto i ministri del culto con cura d'anime, ritenendoli incompatibili per due motivi; per l'ufficio che esercitano, per la posizione gerarchica nella quale essi si trovano.

Noi riteniamo incompatibile il parroco, non perchè prete, ma perchè curato.

Il parroco ha un territorio sul quale esercita la sua giurisdizione. Dalla nascita alla morte, dal battesimo ai funerali, esso esercita un vero imperio sulle coscienze; governa, nella vita morale, i credenti; ha una potestà superiore a quella dei funzionari dello Stato.

Il parroco non è un funzionario dello Stato, ma è un funzionario pubblico.

In un libricino del Grozio, pubblicato dopo la morte del celebre giureconsulto e filosofo, conosciuto sotto il titolo: *De imperio summarum potestatum circa sacra*, ed in un altro di Blondello che l'editore fece seguire nella collezione stampata a Parigi nel 1648, trovo che i parroci, i vescovi, gli arcivescovi sono chiamati magistrati cristiani e ritenuti esercitare una vera magistratura.

Nessuno può mettere in dubbio questo concetto ed oppugnare questa definizione.

Il parroco ha una vera potenza, e obbligandolo ad esercitare insieme al suo ufficio spirituale un ufficio civile, voi lo mettereste in posi-

zione da poter mancare al dovere dell'uno, o al dovere dell'altro.

Il senatore Parenzo ricordò parecchie circostanze, rilevò più di una ipotesi, e voi le avete certamente apprezzate; e vi provò in qual difficile posizione potrebbe trovarsi il parroco, ove facesse parte della congregazione di carità. Quindi bisogna concludere, che la nostra, non è una misura politica, ma un precetto d'ordine amministrativo, avente per iscopo di tenere indipendenti l'una dall'altra la potestà civile e l'ecclesiastica. Finalmente, il senatore Ceneri vi dimostrò, che è conforme ai principi generali del nostro diritto pubblico la massima, che il ministro del culto con cura di anime non debba far parte della congregazione di carità.

Quando presentai questa legge alla Camera dei deputati, io proposi l'ineleggibilità di tutti coloro che sono ineleggibili all'ufficio di consigliere comunale. Ne veniva per conseguenza che, siccome nell'art. 29 di quella legge sono compresi i ministri del culto con cura d'anime, così con quella disposizione, io chiedevo implicitamente al Parlamento l'esclusione dei ministri medesimi dalla congregazione di carità.

Nella mia proposta inoltre non solo si domandava l'incompatibilità dei ministri del culto quali membri delle congregazioni di carità, si domandava che essi non potessero neanche partecipare alle amministrazioni delle opere di beneficenza.

La mia proposta partiva allora da un principio più alto. Per me l'insegnamento, l'educazione, la beneficenza non possono e non devono essere che attribuzioni del potere civile; e non si può permettere, che siano esercitate da funzionari, i quali non sono sotto il supremo dominio del Re.

Se l'insegnamento, l'educazione e la beneficenza fossero religiosi, coloro che li esercitassero potrebbero essere intolleranti.

Nondimeno la Commissione parlamentare, non accettando l'esclusione assoluta dei ministri del culto con cura d'anime in tutti gli uffici della beneficenza, propose all'art. 11 come emendamento, accettato dalla Camera, i due ultimi paragrafi ora tanto contrastati.

Con cotesti paragrafi non si escludono gli ecclesiastici con cura d'anime dagli istituti di beneficenza in genere, come amministratori; ma fu dato ai medesimi un ufficio anche più

simpatico, che è quello di far parte dei comitati di erogazione. L'esclusione si limitò alle congregazioni di carità, cioè da una magistratura incompatibile con l'ufficio di parroco.

Cedettì. Mi lusingavo, che la questione dei ministri del culto non sarebbe più risorta e che nel Senato non avremmo avuto oppositori così gagliardi e potenti contro una disposizione la quale era l'effetto di una transazione.

Ma anche questa volta devo ripetere quello che in altra occasione ho dichiarato al Parlamento, cioè che le transazioni non portano sempre fortuna, e che val meglio talora insistere nelle proprie opinioni, perchè gli avversari non sono mai contenti di quello che loro si è concesso.

Comunque, il Senato ha ben compreso, che la ragione per la quale fu redatta la disposizione contro i parroci, consiste innanzi tutto in quel principio di incompatibilità il quale è nelle nostre leggi comune a tutti gli uffici, a tutte le magistrature civili. Ed invero sarebbe un favore odioso, se da questa incompatibilità fossero esclusi i ministri del culto con cura d'anime.

Il secondo motivo della incompatibilità è quello della posizione gerarchica, nella quale i ministri con cura d'anime si trovano.

Il parroco, o signori, ultimo nell'ordine gerarchico della Chiesa cattolica, è nominato ed istituito dal vescovo.

Il parroco, all'atto della sua istituzione e prima che venga installato, è obbligato a recitare la professione di fede ed a giurare.

Non siamo più ai tempi in cui la potestà civile aveva autorità sui parroci, e poteva imporre ai medesimi la formola del giuramento, siccome aveva fatto il Borbone in Napoli ed in Sicilia. Oggi il giuramento è tutto di obbedienza al papa, ed il parroco non si obbliga ad essere fedele al Re ed alla patria.

Noi abbiamo decretato la separazione della Chiesa dallo Stato, e le due potestà, la civile e l'ecclesiastica, procedono parallele, ciascuna nell'orbita dei propri interessi. Qualora voi le confondeste, violereste cotesto grande precetto, il quale costituisce la base del nuovo diritto pubblico italiano.

Ciò posto, io non solo mantengo i due ultimi paragrafi dell'art. 11 del disegno di legge che discutiamo, ma devo dichiarare che non posso

neanche accettare l'emendamento proposto dall'onor. Ferraris.

E se, pur cadendo in un deplorabile oblio dei principi da me manifestati, accettassi la soppressione dei paragrafi contrastati, non per questo i nostri avversari cesserebbero dal combattere la legge.

Il mio collega della giustizia ed io siamo i grandi colpevoli, contro i quali continuamente, o nei giornali e nei discorsi, il partito clericale scaglia i fulmini della sua eloquenza.

Quando si parla di noi, si ricordano ad arte alcune frasi da me pronunciate in un discorso solenne, il Codice penale, ed anche la legge sulle opere pie.

I concetti espressi da me nelle frasi incriminate sono di tutto il popolo italiano, del quale fate parte anche voi, onorevoli senatori.

Io diceva, che il pontefice romano quale principe temporale si trova nelle identiche condizioni di tutti principi spodestati, e non ha maggiori diritti di loro.

Se così non fosse, signori, per qual ragione noi staremmo in Roma, e perchè non cominceremmo a decretare la dissoluzione della unità nazionale? (*Bene, bravo*).

Non può esservi un solo tra voi che non abbia le stesse opinioni da me manifestate, un solo che non abbia condannato il potere temporale, che veda nelle pretese del papa per la potestà civile ragione diversa da quella degli altri principi spodestati, dalla cui caduta son venute l'unità e l'indipendenza della patria. (*Bene, bravo*).

Il mio collega, il ministro guardasigilli, nel suo Codice penale, commise l'errore, al quale anche voi avete partecipato, di stabilire, che i nemici della patria, ancorchè ecclesiastici, debbano esser soggetti ai tribunali.

Non sono però i buoni preti, non sono i preti ai quali accennava il senatore Massarani, che potrebbero dolersi del Codice penale, ma quelli che insidiano le istituzioni, che disprezzano le nostre leggi, che non vogliono l'unità nazionale, che cospirano all'ombra della nostra bandiera, e giovandosi delle pubbliche libertà, lavorano perchè questa unità sia distrutta. (*Benissimo! Vive approvazioni*).

Ed ora permettete che io concluda.

Il nostro scopo, o signori, è uno solo: strappare dalle mani di amministratori infedeli, to-

gliere alla cupidigia dei dilapidatori, il patrimonio dei poveri. Noi vogliamo, che i due miliardi, che attualmente in gran parte sono sciupati in opere contrarie alla carità ed a scopi non abbastanza conformi alla beneficenza, alla beneficenza sieno tutti restituiti.

Noi abbiamo munita la legge di tutte le garanzie, affinchè con magistrati, i quali vengono eletti dal suffragio popolare, sia costituita una amministrazione savia, prudente, oculata, a tutto beneficio dei poveri.

Ebbene, signori, se questi sono i nostri scopi, se queste sono le nostre intenzioni, vogliate ascoltarci, e respingete le proposte di coloro i quali han dato carattere politico alla disposizione sottoposta al vostro giudizio.

No, signori, ve lo dissi in principio; nulla ha a che fare la politica nella tesi speciale che abbiamo discusso, e non ce n'è nelle altre disposizioni della legge.

Noi chiediamo per i ministri del culto con cura d'anime, quello che fu fatto per tutte le altre magistrature civili.

È nostra ferma convinzione, che questa legge darà ordine e stabilità ad istituzioni che finora non ne hanno avuto. (*Bene! Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Discorrendo nella discussione generale dei rapporti tra la beneficenza ed il sentimento religioso, io credo d'aver dimostrato che il progetto di legge sottoposto ai vostri voti non viola, ne' suoi concetti fondamentali, il sentimento religioso; non lo viola neppure nella disposizione che esclude i ministri del culto aventi cura d'anime dal far parte della congregazione di carità.

Due argomenti allora soprattutto addussi.

Vi pregava prima di tutto di osservare che l'esclusione dei ministri del culto non è motivata dal loro carattere, dalla loro qualità, ma dall'ufficio che alcuno di essi esercita.

Vi pregava di osservare poi che il germe della incompatibilità di una parte del clero all'esercizio di funzioni amministrative nella beneficenza, già si trovava nella legge vigente del 1862, la quale manteneva alcune esclusioni ordinate dal decreti luogotenenziali del 1860 e del 1861.

E qui m'importa di chiarire un malinteso,

che mi pare sia sorto tra me e l'onorevole Massarani, il quale ha dato a quel mio richiamo una portata diversa da quella che io gli avevo attribuito.

Io non intesi allora di dimostrare che la legge vigente contenga una disposizione eguale a quella che ora si discute; sarebbe bastato leggere i decreti luogotenenziali che il collega Massarani ha oggi richiamati per escluderlo. Assai più modesto, ma non meno efficace, fu allora il mio modo di argomentare. Il clero, io dicevo, anche colla legge del 1862, non è ammesso incondizionatamente nell'amministrazione delle istituzioni di beneficenza; vi hanno delle esclusioni, qualunque sia il criterio dal quale dipendono; dunque il germe della incompatibilità esiste, ha un precedente storico importante, ha la prova del tempo e deve riputarsi legittima e conforme agli interessi della beneficenza se è preveduta in una legge che i nostri avversari proclamano l'arca santa della beneficenza.

Io vi pregava finalmente di osservare come, nell'opinione della maggioranza del vostro Ufficio centrale, l'esclusione dei ministri del culto dall'amministrazione della beneficenza nella congregazione di carità fosse fondata esclusivamente sul concetto della incompatibilità dei doveri che impongono colla qualità di ministro di culto investito delle speciali funzioni della cura delle anime.

Ma noi abbiamo sentito oggi un nostro onorevole collega contestare, nel suo fondamento giuridico e politico, la teorica delle incompatibilità.

Pare al senatore Vitelleschi che l'incompatibilità contraddica al concetto della libertà.

A me pare invece assai più facile sostenere la teorica opposta.

Io sono convinto che le incompatibilità sono una garanzia delle pubbliche libertà inquanto eliminano ogni sospetto, ogni diffidenza intorno alle istituzioni.

Sono una garanzia della libertà privata perchè evitano al cittadino di mettersi in conflitto con sè stesso, gli evitano la necessità di scegliere fra doveri e doveri, di trovarsi nella condizione di potere, per avventura, essere costretto a violare gli uni per obbedire agli altri.

L'incompatibilità quindi non è fondata sul concetto della violazione, ma del rispetto della libertà.

Ma l'incompatibilità dei ministri dei culti nell'esercizio di pubblici uffici è dessa cosa nuova? Non ha tracce e precedenti incancellabili nella legislazione dell'Italia redenta ed unificata?

Io non voglio ripetere ciò che è stato detto anche testè dall'onor. presidente del Consiglio; ma non parmi inutile richiamare una sola disposizione di legge che sancisce una di queste incompatibilità, quella di partecipare alla amministrazione della giustizia nella qualità di giurato.

Ma non ricordate voi, onorevoli colleghi, non ricordate su quali principi di rispetto ai particolari e delicati doveri che il clero assume nell'esercizio del ministero sacerdotale è fondata questa esclusione?

Non ricordate che essa tende a sottrarre il ministro del culto alla possibilità di contraddire alla sua missione di pace, di perdono, di amore, al pericolo che la particolare condizione sua, per la quale spesso è fatto depositario dei segreti delle coscienze, influisca nell'adempimento dei doveri di giudice?

Si dico che questa incompatibilità menoma nei membri del clero i diritti che loro spettano come cittadini.

Ma il clero non riconosce egli stesso, non invoca taluna incompatibilità per sottrarsi allo adempimento dei doveri che incombono a ogni cittadino, quando reclama d'essere esonerato dal servizio militare? In base a quale principio domanda egli questa esenzione?

Appunto in base alla incompatibilità dei doveri dipendenti dall'esercizio del ministero del culto coi doveri che dovrebbe adempiere come militare.

Orbene, com'è che si può conciliare questa pretesa, colla critica acerba contro il progetto, che, alla fin delle fini, non contiene che lo svolgimento, l'applicazione dell'identico concetto?

La questione dunque non può riferirsi ai principi, ma all'applicazione che se ne fa all'amministrazione della beneficenza, e si riduce a vedere se incompatibilità a riguardo di essa veramente vi sia. La risposta della maggioranza dell'Ufficio centrale è affermativa: ed io ho creduto e credo di poterne fornire la dimostrazione con una argomentazione assai semplice.

Le funzioni della congregazione di carità,

non sono di semplice amministrazione, ma si estendono all'esercizio di un potere politico amministrativo che appartiene per indole sua al diritto di impero.

Il nostro collega Ceneri oggi ha spiegato, colla dottrina e l'autorità consueta, questo concetto.

E per vero la congregazione di carità non si limita ad amministrare il patrimonio dei poveri, e ad erogarne le rendite mercè la beneficenza; ma esercita veramente un ufficio politico in tutto ciò che si riferisce al concentramento, alla trasformazione delle istituzioni di beneficenza ed alla revisione dei loro statuti.

Il collega Faraldo ha creduto di poter cogliere una seconda volta il relatore in contraddizione, rilevando che aveva negato la funzione politica della congregazione di carità, per escludere nella composizione di essa la rappresentanza delle minoranze, mentre invece l'aveva affermata, per escludere dalla congregazione di carità i ministri del culto.

Il relatore, onorevole collega Faraldo, avrà potuto commettere molti gravi errori e scorrezioni nella sua relazione, ma non questo che ora gli rimprovera. Allorchè ha escluso la rappresentanza delle minoranze ha invocato, fra gli altri, il concetto che nella congregazione di carità non vi possano, non vi debbano essere rappresentanze di partiti politici; quando invece ha parlato della esclusione del ministro del culto dalla congregazione di carità ha affermato che nell'esercizio di alcune fra le sue funzioni, partecipa all'esercizio di un potere politico, non nel senso volgare della parola, ma nel senso scientifico e dottrinale, cioè nel senso di esercizio di una funzione di Stato.

Contraddizione quindi, in questa parte almeno della relazione, non esiste.

Ma vi può essere veramente conflitto di doveri tra la qualità di ministro del culto e la qualità di membro della congregazione di carità?

Io invoco, per dimostrare la risposta affermativa, le argomentazioni esposte dal collega Ferraris, il quale, col suo emendamento, ammette; in massima, questa incompatibilità, studiandosi soltanto di limitarla alle funzioni di presidente.

Ma parmi che in questa sua argomentazione egli non sia stato forte e logico ragionatore come egli suole.

Per rilevare la particolare posizione del presidente nell'amministrazione della congregazione di carità, egli ha invocata l'ultima parte dell'art. 32 del progetto, da noi raccomandato al voto del Senato, colla quale si attribuisce al presidente la particolare funzione di firmare i mandati.

Ora questa non è una funzione direttiva, ma unicamente esecutiva.

E il presidente non è che un *primus inter pares*, ed ha tanta autorità quanta ne hanno gli altri colleghi della congregazione di carità.

Se quindi il senatore Ferraris ha dimostrato che il presidente deve ritenersi incompatibile coll'ufficio di ministro del culto con cura d'anime, avrebbe in pari tempo dimostrato che, come il presidente, debbono ritenersi incompatibili tutti gli altri membri della congregazione di carità.

Ma io voglio per un momento ammettere che possa porsi in dubbio, dal punto di vista del puro diritto, questa incompatibilità.

Ben altro dovrebbe dirsi ove la questione venisse posta sul terreno della convenienza.

I membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale: il parroco, quindi, deve sottoporsi alla prova elettorale, deve entrare nella lotta, deve esporsi a tutte le discussioni che la precedono, deve sottoporsi a tutte le responsabilità che si incontrano nel corso di essa, deve andare incontro a tutte le inimicizie che da essa derivano.

Ora io domando se convenga, anche dal punto di vista delle convenienze dell'ordine ecclesiastico, porre il parroco nella condizione di lottare e di correre tutti i pericoli, sopportare tutte le conseguenze che possono derivare da una lotta elettorale.

Ma vi ha di più.

Il parroco è inamovibile; e da questa posizione i sostenitori della eleggibilità dei parroci traggono non ispregevole argomento per eliminare gli obbietti che si desumono dalla loro dipendenza gerarchica, la quale li rende meno adatti all'esercizio di pubblici uffici, specialmente politici.

Ma è arme codesta a duo tagli; giacchè la loro inamovibilità può influire nell'apprezzamento delle conseguenze che possono derivare dalla loro partecipazione alla lotta elettorale.

Si supponga infatti il parroco soccombente;

e, nell'impossibilità di reagire, rimarrà stremato di autorità e di quella legittima influenza che, nell'ordine morale, ognuno deve desiderare che egli mantenga. Che se si troverà in condizione di reagire, maggiore sarà il danno perchè diventerà una causa di rancori e di discordia; con questo di più che niuno se ne potrebbe in verun modo liberare senza un procedimento canonico che sarebbe di per sè stesso un danno ed uno scandalo.

Ma gli oppositori hanno portato la questione dal campo giuridico in quello più incerto della convenienza; ed hanno chiesto se giovi la esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità o se invece possa nuocere la loro esclusione allo sviluppo della beneficenza.

La questione non può essere posta in termini così assoluti e generali.

In tesi generale non è dubbio che la beneficenza abbia bisogno del concorso di tutte le forze, di tutte le buone volontà, senza distinzioni o restrizioni odiose. Ma in fatto, non si può risolvere la questione con la questione; e rimane sempre a definirsi se coloro che possono essere chiamati a far parte dell'amministrazione della beneficenza si trovano nella condizione di adempiere i doveri.

Ora è duopo chiudere gli occhi alla luce; è duopo dimenticare trent'anni di lotte politiche; è duopo dimenticare che di sette Stati si è fatta l'Italia una in Roma, per non vedere che la situazione politica di oggi esige particolare studio per mantenere all'amministrazione civile tutta la sua indipendenza, tutta la sua autorità e rimuovere ogni causa di attriti e di lotte che potrebbero nuocere grandemente, non giovare alla pubblica beneficenza.

Nelle sfere della politica, le posizioni non si scelgono, si subiscono: e fra quelle che dobbiamo subire e dalle quali dobbiamo difenderci, vi è questo spirito di emulazione e di lotta che cerca di fare del clero strumento di passione politica, e tenta di porlo a servizio di risurrezioni e di rivendicazioni che urtano contro il sentimento unanime del paese. Ma se tale si vuole sia il clero, non si deve pretendere che non sia riconosciuto tale quando si tratta di affidargli un ufficio grave ed importante quale è quello dell'amministrazione della beneficenza nella congregazione di carità.

I nostri colleghi Vitelleschi, Lampertico e

Massarani hanno creduto di portare la questione sul terreno politico.

Per gli uni pare una inutile persecuzione, l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità; per gli altri pare una violenza che si fa al principio di libertà e di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei pubblici uffici.

Nè questo basta, giacchè il collega Massarani, elevandosi con forbita ed eloquente parola alle supreme sfere dell'arte, ha creduto di evocare delle memorie gloriose, ha creduto di poter ricordare dei patiboli onorati dal sangue di martiri che, viventi perchè ministri di culto nella cura delle anime, non potrebbero, con questo progetto, essere nominati a far parte della congregazione di carità.

È un argomento molto pericoloso, onor. Massarani: è un terreno infido cotesto, sul quale non conviene portare la discussione, per non correre pericolo di appassionalarla più di quanto non convenga.

E merita grandissima lode il Senato di non avere raccolto l'invito che in questa guisa gli veniva fatto di tramutare una onesta questione giuridica in una esplosione di passioni, per quanto nobilissime, inopportune, ricordando altri patiboli nei quali i ministri del culto non rappresentavano la parte pietosa delle vittime, ma quella di ministri di politica vendetta e di sanguinaria repressione di quegli stessi nobilissimi intenti pei quali si elevarono i patiboli di Belfiore.

Pur troppo però la questione è ormai spostata dall'ambiente sereno nel quale era stata posta dall'Ufficio centrale: e l'apprezzamento politico è ormai imposto da coloro stessi i quali sostengono la tesi che noi combattiamo.

Noi abbiamo avuto occasione di riferire al Senato intorno alle petizioni presentate per restituirsi, dicevasi, alla beneficenza il carattere religioso.

Ma credete voi che a questo giusto intento fossero limitate le aspirazioni di coloro che le presentarono? Credete voi che esse si limitassero a domandare che fosse ristabilita la eleggibilità dei parroci nelle congregazioni di carità? Mai no. Quelle petizioni domandavano di distruggere 50 anni di civiltà per affidare nuovamente ed esclusivamente al clero l'amministrazione della beneficenza; quelle petizioni, sotto il pretesto di tutelare gli interessi della bene-

ficienza, tendevano a distruggere le conquiste sudate in un secolo di lotte per rivendicare la secolarizzazione della beneficenza ed a riportarla esclusivamente nelle mani del clero.

Ora pare a me che rilevare il concetto fondamentale e lo scopo finale di queste aspirazioni equivalga ad aver dimostrato la necessità di porre un freno efficace per impedire che esse possano in qualsiasi modo diventare una realtà.

Il nostro collega Massarani nelle ultime sue parole ha fatto vibrare le fibre del vostro cuore, facendo suonare alta la nota del patriottismo. Lo imiterò anch' io con più modesta voce, ricordando io pure che, ponendo il voto nell'urna, ormai non dovete decidere una modesta questione d'ordine giuridico. Vollerò gli avversari che si elevasse a dignità di questione politica: sia pure; e il vostro voto sia quale è imposto dal sentimento della patria e dalla memoria delle lotte combattute per farla libera e grande. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. È esaurito il numero degli iscritti sull'art. 11; però ha domandato la parola sopra un altro capoverso di quest'articolo il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo e sui suoi emendamenti.

E, dopo le dichiarazioni fatte dal signor ministro e dal signor relatore dell'Ufficio centrale, chiedo al signor senatore Massarani se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Senatore MASSARANI. Onorevole signor presidente. Se nel fare la mia proposta io avessi parlato (come pareva supporre l'illustre senatore Boccardo nel rivolgermi elogi di cui lo ringrazio, ma che so pur troppo di non meritare), se io avessi parlato da artista, per artificio oratorio, dovrei certamente cedere le armi davanti a ben altri oratori che io non sia, e a veri maestri.

Ma io ho parlato per coscienza d'uomo; nell'eletto dal suffragio popolare ad una carica che ha semplice carattere di carità riconoscendo un cittadino, non il rappresentante di una istituzione, alla quale io per il primo nego il diritto di mescolarsi, come tale, e, meno ancora di opporsi, alle istituzioni civili.

Avendo parlato per coscienza d'uomo, a questa rimango fedele; e mantengo, qualunque sia per esserne la sorte, la mia proposta. (*Bene*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Ferraris se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Senatore FERRARIS. Se l'onorevole nostro presidente mantiene quella che, mi pare, è stata finora l'usanza, la soppressione di una parte di articolo, non si mette a partito, ma sì, la parte dell'articolo di cui si propone la soppressione.

PRESIDENTE. Non potrei fare altrimenti: è disposizione tassativa del regolamento.

Senatore FERRARIS. Allora in questo caso il mio sarebbe un emendamento a quei capoversi che si volessero sopprimere.

Dunque a me pare, se l'onorevole presidente lo credesse, che, ammessa la votazione dell'emendamento soppressivo dell'onor. Massarani, rimarrebbe ancora intiero il mio emendamento.

PRESIDENTE. Questa è una questione di priorità che faremo dopo.

Ella mantiene il suo emendamento?

Senatore FERRARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Griffini se mantenga il suo emendamento al comma e, oppure se si accontenta della redazione proposta dall'Ufficio centrale che è di sostituire alla dizione, quale è stampata, la seguente: « i parenti e gli affini in secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza ».

Senatore GRIFFINI. Ho già dichiarato ieri che sono soddisfattissimo della forma data dall'Ufficio centrale al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora dunque verremo ai voti. Prego di porger mente al modo della votazione che io proporrei.

Se il Senato vi assente, la prima mia proposta sarebbe di votare per divisione, come si suol dire, cioè partitamente, i diversi comma.

Siccome poi sui primi comma, fino al c compreso, non vi è alcuna proposta in contrario, così questi potremo votarli tutti insieme.

Poi verrà il comma d, che voteremo separatamente, sia perchè sopra di questo si propone una sospensiva dal signor senatore Auriti...

Senatore AURITI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene; sia perchè vi è a questo comma un emendamento del signor sena-

tore Calenda, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Voteremo poi il comma *e*, al quale fu proposto un emendamento, di cui ho dato testè lettura, da parte dell'Ufficio centrale medesimo, ed accettato dal signor senatore Griffini, e finalmente verremo alla votazione degli ultimi due comma.

Questo è il metodo che io proporrei per la votazione.

Il regolamento poi prescrive che quando si tratti di sopprimere un articolo od una parte di esso, ciò si consegua votando contro al testo dell'articolo o della parte di esso.

Quindi io non posso porre ai voti la soppressione. Porrò ai voti per conseguenza il testo dei due ultimi comma.

Ma prima di far ciò, siccome, se i due ultimi comma non fossero approvati, non si farebbe luogo a passare ai voti sull'emendamento del signor senatore Ferraris, che li vuole non soppressi, ma modificati, così porrò ai voti per primo l'emendamento del signor senatore Ferraris.

Se l'emendamento Ferraris non sarà accettato, si passerà ai voti degli ultimi due comma.

I signori senatori che li vorranno approvare, voteranno in favore; quelli che non li vorranno approvare, ossia che vorranno sopprimerli, voteranno contro.

A questo proposito aggiungo che da dieci signori senatori è stata mandata al banco della Presidenza la proposta di votare per divisione questi due ultimi comma.

Perciò, quando si verrà alla votazione dei medesimi, i signori senatori che vorranno approvarli, passeranno alla destra del presidente; mentre i signori senatori che non vorranno approvarli, passeranno alla sua sinistra.

I signori senatori che hanno chiesto la votazione per divisione sono:

Borelli, Serafini, Colombini, Pecile, Puccioni, Castagnola, Saladini, Delfico, Bartoli e Cordova.

Se non vi sono obiezioni si procederà alla votazione dell'articolo nel modo che ho detto.

Rileggo i comma dell'art. 11 fino a tutto il comma *c*, per porli ai voti:

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di

carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a, c, d, e, f, g, h*, della legge provinciale e comunale, ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione ».

Pongo ai voti la prima parte dell'art. 11 che ho testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo il comma *d*: « chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentanza, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento ».

A questo comma il senatore Calenda propone la soppressione delle parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvare le parole che ho letto voglia sorgere.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti il comma *d*, con l'emendamento testè approvato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene il comma *e*: « I congiunti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza ».

Questo comma fu concordato dalla Commissione e dal Ministero in sostituzione della dizione primitiva.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo gli ultimi due comma :

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

« Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dall'art. 5 ».

Il signor senatore Ferraris ha proposto che a questi due comma se ne sostituisca uno solo che rileggo :

« L'esercizio della cura d'anime e della giurisdizione di cui al primo capoverso dell'articolo 29 della legge comunale non può cumularsi coll'ufficio di presidente della Congregazione di carità ».

L'Ufficio centrale ed il signor ministro dell'interno hanno dichiarato di non poter accettare l'emendamento proposto dal signor senatore Ferraris ; lo pongo ai voti ; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora dunque porrò ai voti in una sola volta gli ultimi due comma che ho già letto, ed i signori senatori che vorranno approvarli avranno la compiacenza come dissi di passare a destra del presidente ; chi non li vorrà approvare, cioè ne vorrà la soppressione, passerà alla sinistra.

Prego i signori senatori di voler prendere posto perchè si possa procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori che approvano si recano sui banchi di destra, quelli che non approvano a sinistra).

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclama che il Senato approva gli ultimi due comma dell'art. 11.

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 12.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Pare che la stanchezza dell'Assemblea sia manifesta.

Quindi, se non sorgono obiezioni, rimanderemo il seguito della discussione a domani alle ore 2.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 2 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3<sup>a</sup>) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendite e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).